



CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA  
SEZIONE UNICA CIVILE

DECRETO EX ART.3, COMMA 4, l. N.89/2001

Il consigliere designato, dr. Cesare Zucchetto;  
provvedendo nel procedimento per equa riparazione n.34/2015 V.G., promosso  
da [redacted], con l'avv. Carlo Riela, nei confronti del Ministero della  
Giustizia;  
letti gli atti;

osserva

Appaiono sussistenti i presupposti di proponibilità della domanda.

Il giudizio presupposto, iniziato con citazione notificata il 15.10.1999, si è  
concluso con sentenza pubblicata il 26.8.2013, per una durata complessiva di 13  
anni, 10 mesi, 11 giorni.

Da tale durata vanno detratti, in quanto non attribuibili ad inerzia dell'apparato  
giustizia:

anni tre corrispondenti alla ragionevole durata di un giudizio di primo grado;

il periodo dal 11.4.01 al 11.10.01 – che qui si considera per il minore periodo di  
3 mesi – conseguente a rinvio necessitato dall'assenza di un teste;

il periodo dal 16.9.04 al 10.3.05 – 5 mesi, 22 giorni - conseguente al periodo  
decorso dalla declaratoria di sospensione al deposito del ricorso in riassunzione;

il periodo dal 13.10.05 al 20.12.05 – 2 mesi, 7 giorni – conseguente a rinvio  
richiesto dalla difesa dell'odierno ricorrente;

il periodo dal 20.12.05 al 16.6.06 – 5 mesi, 27 giorni – conseguente al periodo  
decorso dalla declaratoria di cancellazione al deposito del ricorso in  
riassunzione;

il periodo dal 3.11.10 al 28.4.11 – 5 mesi, 25 giorni – conseguente al decorso temporale dalla declaratoria di interruzione al deposito del ricorso in riassunzione.

In totale 1 anno, 10 mesi, 21 giorni, per una durata irragionevole del procedimento di 8 anni, 11 mesi, 20 giorni. Va tuttavia osservato che il ricorrente, in domanda, limita la durata irragionevole al periodo di sette anni.

In ordine al quantum, alla luce dei criteri di valutazione di cui all'art.2 bis L. n.89/2001, considerato che la ricorrente è risultata vittoriosa nel giudizio presupposto, ma che tuttavia la sua condotta ha contribuito al prolungamento ingiustificato del processo - rilevando che non aveva proposto il preventivo tentativo di conciliazione, ha revocato il difensore senza nominarne tempestivamente altro, ha mancato di comparire all'udienza con conseguente cancellazione della causa dal ruolo - appare di giustizia liquidare la somma di € 5.250,00, oltre agli interessi, al tasso legale, dalla domanda al soddisfo.

Nulla per rivalutazione, posto che la liquidazione viene effettuata all'attualità.

Si liquidano le spese in € 5.250,00, di cui € 5.250,00 per spese documentate ed € 0,00 per onorario, oltre al rimborso spese forfettario del 15% sull'onorario, c.p.a. ed i.v.a..

p.q.m.

la Corte di Appello

ingiunge al Ministero della Giustizia di pagare, senza dilazione, alla ricorrente la somma di € 5.250,00, oltre agli interessi, al tasso legale, dalla domanda al soddisfo;

autorizza, in difetto, la provvisoria esecuzione del presente decreto;

ingiunge al Ministero della Giustizia di pagare alla ricorrente le spese del procedimento che liquida in € 5.250,00, di cui € 5.250,00 per spese documentate ed € 0,00 per onorario, oltre al rimborso spese forfettario del 15% sull'onorario, c.p.a. ed i.v.a., che distrae in favore dell'avv. Carlo Riela.

Caltanissetta, 26 marzo 2015